



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo in uscita

AI SIGG. PREFETTI	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER	
LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER	
LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE	
AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>UAMA</i>	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA <i>Gabinetto</i>	ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <i>Gabinetto</i>	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>Dipartimento delle Finanze</i>	ROMA
AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY <i>Gabinetto</i>	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE - SERVIZIO PER LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	
<i>Centro Elettronico Nazionale - CEN della Polizia di Stato</i>	NAPOLI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

OGGETTO: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnicici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia – Indicazioni alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnicici in vista delle Festività di fine anno.
“Servizio R.I.S.E.C.”

1. PREMESSA

Nell'ambito della costante attività di coordinamento e supporto che questo Ufficio dispiega a favore delle articolazioni territoriali, la presente circolare attualizza le linee guida in materia di vigilanza del mercato degli articoli pirotecnicici, al fine della pianificazione delle attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in vista delle prossime festività di fine anno.

Al riguardo, nell'ambito delle ulteriori iniziative assunte a livello territoriale, le SS.LL. vorranno coniugare le presenti indicazioni con linee d'intervento orientate in senso anche più restrittivo, per garantire la massima tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nazionale alla luce dell'attuale situazione geopolitica generale.

2. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Sotto il profilo che qui interessa, il richiamo all'attuale quadro sociopolitico induce a considerare i possibili riflessi sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che potrebbero derivare dal connesso aumento di acquisti di fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnicici, offerti in vendita anche attraverso l'*e-commerce* o presso rivenditori non autorizzati operanti, talvolta, sotto il controllo di organizzazioni malavitose, fenomeno che provoca l'innalzamento del livello di rischio per la sicurezza pubblica e per i connessi pregiudizi sul comparto economico controllato e sull'incolumità dei consumatori finali.

Si rende, pertanto, ancor più necessario innalzare il livello di attenzione con riguardo al descritto fenomeno di commercializzazione illecita dei prodotti pirotecnicici, concentrandosi, in particolar modo, su quelli vietati.

Ciò premesso, i Sigg.ri Prefetti valuteranno l'opportunità di affrontare le questioni inerenti alla tematica in argomento in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove si potranno indirizzare le stesse attività di prevenzione e vigilanza con il contributo sinergico dei Comandi e degli Uffici delle Forze di Polizia e delle altre risorse a disposizione delle Autorità locali di pubblica sicurezza.

Nell'occasione potrà valutarsi l'eventuale partecipazione dei Sigg.ri Procuratori della Repubblica, distrettuali o circondariali, ai fini di una condivisione dei piani di *safety*, concordando l'adozione di procedure di sicurezza nella gestione, custodia e distruzione dei reperti esplosivi derivanti dall'attività di polizia giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In tal senso, potrà vedersi il coinvolgimento dei Vertici militari in forza alle diramazioni territoriali del Ministero della Difesa, per l'individuazione e la risoluzione di criticità connesse allo stoccaggio e allo smaltimento degli stessi esplosivi proventi di sequestri penali o amministrativi, onde scongiurare, il più possibile, che quantitativi - anche minimi - di essi possano essere trattenuti, come avvenuto in passato, negli uffici delle Forze di polizia, locali non idonei ad assicurare adeguate misure di sicurezza contro il rischio di scoppi accidentali.

3. RACCOLTA DEI DATI

Tanto premesso, si segnala che, come di consueto, la raccolta e la comunicazione dei dati di sintesi – nella modalità di seguito richiesta - continuerà ad essere effettuata attraverso la procedura informatizzata “R.I.S.E.C.” (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), accessibile da rete *intranet* all’indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it> (voce “**Capodanno**” presente sul menu orizzontale: “**SERVIZI**”).

Previe intese con i competenti Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, le Questure avranno il compito di raccogliere tutti i risultati dei servizi svolti dalle Forze di polizia operanti sul territorio di rispettiva competenza, ivi compresi quelli provenienti dai Corpi e dai Servizi di Polizia Municipale impiegati nei compiti di polizia del commercio.

I dati concernenti i sequestri di pirotecnicci, illecitamente fabbricati, introdotti sul territorio nazionale, detenuti e venduti, previa analisi, dovranno essere inseriti, a cura degli stessi Uffici della Polizia di Stato, **improrogabilmente entro le ore 16:00 del 29 dicembre 2025**, distinti in base alla natura, alla quantità e alla tipologia dei materiali sequestrati, e ripartiti, altresì, tra le diverse Forze di polizia/Polizie locali che hanno proceduto al sequestro e alla successiva comunicazione alla Questura.

Con le medesime modalità, inoltre, saranno inseriti il numero e la tipologia di controlli amministrativi effettuati, unitamente alle sanzioni eventualmente elevate, conseguenti all’emanazione della circolare in oggetto, nonché gli incidenti occorsi con l’impiego di articoli pirotecnicci.

Tutti i citati dati (controlli, sequestri, sanzioni e incidenti) si devono riferire al periodo compreso tra il 1 dicembre 2025 e le ore 16:00 del 29 dicembre 2025.

3.A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO

Allo scopo di agevolare la correttezza delle comunicazioni da inviarsi in Questura e per la puntuale individuazione della pertinente normativa di riferimento, sono di seguito elencate le diverse tipologie di articoli pirotecnicci che si possono rinvenire nel corso delle attività di controllo:

- 1) **ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISTI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE “F1” (CAT. I), “F 2” (CAT. II), “F3” (CAT. III), “F4” (CAT. IV), “T1”, “T2”, “P1”, “P2”.**

Come noto, con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 è stata data attuazione alla Direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Secondo tale disciplina, gli articoli pirotecnicci provvisti della marcatura CE, provenienti da altro Stato, si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora siano oggetto di preventiva “comunicazione” alla Prefettura competente per territorio da parte dell’operatore economico stabilito sul territorio nazionale (art. 14 d. lgs. 123/2015).

Il medesimo decreto legislativo stabilisce anche l’obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori di fornire tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnicco, a seguito di richiesta motivata degli Organi di polizia o delle Autorità di sorveglianza del mercato, che, come noto, sul territorio nazionale sono individuate nei Prefetti.

Corre l’obbligo di rammentare che tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana o in una lingua che l’Autorità è in grado di comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale.

Di contro, i titolari degli esercizi di minuta vendita, qualora non siano importatori o distributori, sono esentati, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del citato decreto, dalla tenuta di detta documentazione.

Si ricorda che, a mente dell’art. 4 del decreto legislativo 7 gennaio 2016, n.1, i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnicci hanno l’obbligo di tenuta del registro - anche in modalità informatica - in cui annotare tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnicci da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice dell’articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, ed il sito di fabbricazione.

Un’adeguata forma di vigilanza sugli articoli pirotecnicci provvisti della marcatura CE potrà consistere, quindi, oltre che nell’immediato riscontro visivo su forma, dimensione e/o peso, anche nell’accertamento strettamente documentale, che dovrà prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti, e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.

Come noto, l’etichetta degli articoli pirotecnicci comprende almeno le informazioni sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull’importatore, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnicco, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d’età e le altre condizioni per la vendita di cui all’articolo 5 dello stesso decreto, la categoria europea pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza (art. 8, comma 2, del d.lgs. 123/2015).

L’etichetta comprende il contenuto esplosivo netto del prodotto (NEC).

All’indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it>, selezionando nel menù verticale la dicitura “CE del tipo”, è possibile reperire ulteriori informazioni in merito, accedendo al file denominato “istruzioni per la vigilanza dei pirotecnicci marcati CE”.¹

In proposito ed al fine di individuare le corrette modalità di deposito dei soli prodotti marcati CE - comparando le categorie assegnate dall’organismo notificato alle categorie italiane previste dall’art. 82 Regolamento di esecuzione del Tuls - si richiama la c.d. “Tabella di equiparazione” di

¹ Si ricorda che le categorie “F1”, “F2”, “F3”, “F4”, “T1”, “T2”, “P1” e “P2” - previste dalla Direttiva 2013/29/UE - possono essere assegnate solo da un organismo notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011², posta in calce all'Allegato A al predetto Regolamento di esecuzione.

2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S..

A mente del comma 4 dell'art. 34 del D. lgs. n. 123/2015, il provvedimento di riconoscimento e classificazione rilasciato da questo Ministero ai sensi dell'art. 53 del Tulps è valido solo ed esclusivamente per i seguenti articoli pirotecnicici:

- fuochi artificiali prodotti dai fabbricanti **per uso proprio** e cioè quelli che, muniti di etichetta, sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale per spettacoli eseguiti direttamente dal fabbricante medesimo o da dipendenti della sua azienda (*cfr. art. 1, comma 2, lettera g) del citato d. lgs. 123/2015*). Tali manufatti possono essere presenti, soltanto, nei depositi annessi alle fabbriche e possono essere trasportati, previo ottenimento della prescritta licenza prefettizia, unicamente da tali depositi verso i siti di sparo autorizzati ai sensi dell'art. 57 del Tulps. Ogni altro utilizzo, diverso da quello indicato, è vietato e sanzionabile a norma di legge;

- prodotti pirotecnicici destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco;

- segnali da soccorso per l'equipaggiamento marittimo - individuabili per avere impressi in etichetta il simbolo del timone - rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, successivamente sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

- prodotti pirotecnicici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

- prodotti pirotecnicici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la loro commercializzazione.

Tutti i sopraelencati prodotti - sprovvisti di marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee - possono essere lecitamente detenuti (e quindi rinvenuti in sede di controlli) presso i depositi autorizzati, a condizione che, come detto, siano stati oggetto del provvedimento di riconoscimento e classificazione ex art. 53 del Tulps, rilasciato da questo Ufficio, e siano debitamente etichettati.³

Da ultimo e benché non appartenenti alla famiglia degli "articoli pirotecnicici" in parola, appare anche opportuno rammentare che, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, è vietata l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, fatte salve le specifiche deroghe autorizzate da questo Ministero, ad esempio, per motivi di studio e sperimentazione.

² Così come modificato dai decreti del Ministro dell'Interno del 3 aprile 2012 e del 4 giugno 2014.

³ Al riguardo, si richiama l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) recante "Linee Guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi", diramato in data 20 luglio 2020 e pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in cui è stata ribadita la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Va sottolineata, infatti, la facilità di attivazione di detti detonatori che sono in grado di funzionare anche mediante semplici sorgenti elettriche quali pile o batterie di telefonini e simili e che, di contro, sono in grado di innescare esplosivi ad alto potenziale.

3.B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S.

Come noto, negli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s. non possono essere detenute polveri da mina, alcune tipologie di razzi e petardi e gli articoli pirotecnicici della IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche (pirotecnicici).⁴

Tale divieto trae origine dalla necessità di impedire che razzi e petardi con elevata potenzialità offensiva possano essere distratti verso l'illecita commercializzazione, attraverso un meccanismo di tracciabilità degli stessi prodotti, allorquando si richiede l'indicazione, nell'istanza prodotta dal pirotecnico incaricato, dell'esatta quantità e tipologia che intende utilizzare nello spettacolo pirotecnicico autorizzato ai sensi dell'art. 57 del Tuls.

Al riguardo si rammenta che le medesime indicazioni dovranno, poi, essere riportate sul nulla osta all'acquisto, rilasciato dal Questore, e nella licenza del Prefetto per il trasporto di tali prodotti dal luogo d'acquisto al luogo di sparo.

Oltre alle limitazioni per i citati razzi e petardi, si rammenta che negli stessi esercizi di minuta vendita **non possono essere detenuti e venduti** altri prodotti marcati "CE" di categorie F4, P2 o T2 destinati, come i primi, solo a persone con conoscenze specialistiche, qualora gli stessi siano riportati nella richiamata "*Tabella di equiparazione*" come appartenenti alla IV categoria.

In proposito, si porta a riferimento il seguente prospetto esemplificativo:

Categoria europea del prodotto marcato CE	Destinazione d'uso	Categoria equiparata ex art. 82 Reg. TULPS	Possibilità di detenzione nelle minute vendite
F4	RISERVATO a persone con CONOSCENZE SPECIALISTICHE	IV	NO
P2	RISERVATO a persone con CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO a persone con CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO a persone con CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VC	SI
T2	RISERVATO a persone con CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VD	SI

⁴ Così come stabilito con il decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2016 che ha introdotto modificazioni agli articoli 1 e 3 del capitolo VI dell'Allegato B al Regolamento di esecuzione del Tuls. Al riguardo è stata diramata la relativa circolare esplicativa n. 557/PAS/015805/XV.H.MASS(77)BIS del 14 ottobre 2016.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Si devono ricordare, inoltre, gli obblighi, in capo al venditore, di verificare l'età, i titoli e gli altri documenti necessari per l'acquisto, nonché quelli di annotare compiutamente gli estremi della vendita nel registro di cui all'art. 55 del Tuls, secondo le modalità di cui all'art. 108 del relativo Regolamento di esecuzione.

Fermo restando, poi, l'accertamento dei limiti di età previsti per l'acquirente, a seconda delle diverse categorie di fuochi d'artificio e degli altri articoli pirotecnicici, di cui al richiamato art. 5 del D. Lgs. 123/2015, le citate disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 Tuls **non** si applicano ai soli articoli pirotecnicici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alle Categorie "F1", "F2", "T1" e "P1" (in merito *cfr.* art. 5, comma 4, del D. lgs. n. 123/2015), a prescindere dalla loro classificazione nazionale.

3.c) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)

I quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli **esercizi commerciali NON muniti della licenza** di p.s., di cui all'art. 47 del Tuls in relazione al Capitolo VI dell'Allegato B al Regolamento di esecuzione del Tuls (quali, ad esempio, i tabaccari, le cartolerie, i supermercati, ...), sono stati stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, che ha modificato l'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011.

In particolare, in predetti esercizi di vendita è consentita la detenzione e la vendita di complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnicici marcati CE:

1. *articoli pirotecnicici della categoria F1;*
2. *articoli pirotecnicici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;*
3. *articoli pirotecnicici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni;
 - 3.2) artifici del tipo:
 - sbruffo
 - mini razzetto
 - razzo
 - candela romana
 - tubi di lancio (tubi monogetto)
 - loro batterie e combinazioni;*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

4. articoli pirotecnicici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
 - 4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.3) bengala a bastoncino;
 - 4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;
 - 4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
 - 4.6) sostanza pirotecrica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
 - 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.8) dispositivi lancia coriandoli;
 - 4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.

I sopraindicati prodotti corrispondono alla V categoria, gruppo "D" o gruppo "E" di cui all'art. 82 del Regolamento di esecuzione del Tulp (cfr. "Tabella di equiparazione").

Si segnala, inoltre, che è possibile detenere, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnicici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce, oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco e purché ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m³.

Per quelle attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, lo stesso locale deve essere dotato di idoneo apparecchio di estinzione incendi portatile. L'accesso a tale locale, inoltre, anche qualora avvenga attraverso l'area di vendita, deve essere consentito per il tramite di una porta incombustibile.

I venditori **ambulanti** possono vendere la medesima tipologia di articoli pirotecnicici muniti della marcatura CE sopra elencata, con la limitazione dei quantitativi a 50 kg da esporre al pubblico (art. 34, comma 4 D. lgs. n.123/2015).

Per definizione, infatti, non possono disporre di locali di deposito dove poter stipare altro materiale.

3.d) CONTROLLO SULLA COMPRAVENDITA PER CORRISPONDENZA (ON-LINE)

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata al monitoraggio dell'*e-commerce*, il cui aumento esponenziale, nel corso degli ultimi anni, ha riguardato anche il campo dei prodotti pirotecnicici.

Al riguardo si richiama il disposto di cui all'art. 5, comma 8, del D. lgs. n. 123/2015 che vieta la compravendita per corrispondenza dei seguenti articoli pirotecnicici marcati CE:

- articoli pirotecnicici di categoria F4;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

- articoli pirotecnicici di categoria P2;
- articoli pirotecnicici di categoria T2;
- prodotti pirotecnicici del tipo “petardo” con NEC netto superiore a: 6 grammi di polvere nera, o 1 grammo di miscela a base di nitrato e metallo o 0,5 grammi di miscela a base di perclorato e metallo;
- articoli pirotecnicici del tipo “razzo” con NEC netto superiore a: 75 grammi con una carica lampo e di apertura, o oltre 10 grammi di polvere nera, o oltre 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o oltre 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo.

Conseguentemente, possono essere oggetto di compravendite *on line* gli articoli pirotecnicici delle restanti categorie F1, F2, F3, T1 e P1 purché nel rispetto dei vincoli normativi dettati per il loro commercio in genere (identificazione del cliente, verifica dei titoli abilitativi all’acquisto, registrazione...).

È appena il caso di ricordare che l’acquisto per corrispondenza può essere effettuato, in ambito nazionale, dagli operatori economici autorizzati ai sensi dell’art. 47 del Tuls e deve riguardare esclusivamente i prodotti per i quali l’operatore economico è autorizzato a detenere e vendere, nei limiti quantitativi indicati in licenza di pubblica sicurezza.

Non è invece consentita l’attività di commercio in parola ai titolari di depositi di fabbrica di cui al Capitolo IV, dell’Allegato B al ReTuls.

Per quanto riguarda l’acquisto di prodotti pirotecnicici da altri Paesi, si evidenzia che, a mente dell’art. 14 del D. lgs n. 123/2015, l’introduzione nel territorio nazionale di prodotti pirotecnicici marcati CE è consentita esclusivamente agli operatori economici muniti di licenza per la fabbricazione ed il deposito ex art. 47 del Tuls e previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione dei prodotti stessi.

Da ciò discende, pertanto, che i soggetti privati non possono acquistare articoli pirotecnicici *on line* da operatori non sedenti all’interno dei confini nazionali.

Infine, si rammenta che le spedizioni dei prodotti pirotecnicici, a prescindere dalla modalità del loro acquisto, non possono essere effettuate per via postale, ma solo a mezzo di corriere appositamente strutturato per il trasporto di esplosivi.⁵

3.E) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO – CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

È appena il caso di rammentare la necessità di adottare massime cautele ed assicurare il rispetto puntuale delle norme di sicurezza normativamente tracciate per il maneggio, il trasporto e la

⁵ Si richiamano le indicazioni fornite con circolare n. 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS datata 10/05/2019, recante: “Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: “Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicici”. Limitazioni alla vendita – Direttive”, ed in particolare i paragrafi 6. e 7..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

conservazione degli artifici pirotecnicici oggetto di sequestro penale o amministrativo, da parte del personale della Forza di polizia operante.

Al riguardo si ricorda che gli eventuali prodotti pirotecnicici sequestrati - il cui maneggio e trasporto **dovrà** avvenire a cura di personale specializzato e con l'utilizzo di mezzi idonei - **potranno** essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente a:

- titolari di locali autorizzati al deposito di manufatti esplodenti della IV e V categoria e a condizione che vengano rispettati i limiti qualitativi e quantitativi previsti ed indicati nelle relative licenze rilasciate ai sensi dell'art. 47 del Tulps;
- depositi militari preventivamente individuati, nei modi e nelle forme suggerite nel paragrafo 2. (Pianificazione delle Attività) del presente atto d'indirizzo;
- altri locali dichiarati idonei e rispondenti alle norme di settore.

In nessun caso potrà essere consentito il trattenimento - anche temporaneo - di tali prodotti esplosivi all'interno degli Uffici di polizia.

Ancor più stringenti cautele andranno osservate in caso di sequestro di prodotti provenienti da illecita produzione, illecita detenzione e/o illecita commercializzazione, considerando che detti prodotti sono sempre destinati alla distruzione previa campionatura e documentazione fotografica, ove ciò sia possibile.

Vien da sé che anche le operazioni di trasporto e distruzione **dovranno** essere eseguite secondo modalità controllate, così come stabilito dalla vigente normativa⁶, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite, per finalità di pubblica incolumità e sicurezza, dall'Autorità giudiziaria.

Ciò premesso, risulta di tutta evidenza la necessità che le SS.LL. affrontino e pianifichino tutte le pertinenti attività attraverso l'adozione, con congruo anticipo rispetto alla notte del Capodanno, di un piano strutturale di *safety*, che contempli l'insieme delle misure di sicurezza da porre a salvaguardia dell'incolumità pubblica e degli operatori chiamati in servizio e che stabilisca preventivamente le soluzioni logistiche ritenute più adatte, affinché gli Organi di polizia possano trasportare, stoccare e distruggere gli esplosivi oggetto di sequestro penale ed amministrativo nelle forme più sicure e celere possibile.

Si evidenzia che, in un'ottica di leale collaborazione, tali soluzioni - come peraltro già detto nel precedente paragrafo 2. (Pianificazione delle Attività) - potranno formare oggetto, ove ritenuto utile e praticabile, della preventiva condivisione anche con l'Autorità Giudiziaria in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

3.F) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI - FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO

⁶ Cfr. decreto interministeriale 12 maggio 2016, n. 101 e, in particolare, l'art. 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Al fine di uniformare la raccolta dei dati, le SS.LL. vorranno, con le forme ritenute opportune, fornire agli Uffici/Comandi delle Forze di polizia e delle Polizie locali operanti sul territorio il *format* di comunicazione dei dati stessi, strutturato secondo le maschere e relativi campi presenti sull'applicazione informatica R.I.S.E.C..

Si ricorda che, a cura dei Sigg.ri Questori, andrà individuato il **funzionario responsabile** della raccolta, della trattazione e dell'analisi dei dati, il cui nominativo - corredata dai relativi recapiti telefonici - dovrà essere inserito - entro e non oltre la data del 20 dicembre p.v. - alla voce **“funzionario di turno”** del menù della raccolta dati R.I.S.E.C., nel portale UPAS.

Al riguardo giova rappresentare che il **funzionario responsabile** del “Servizio R.I.S.E.C.” dovrà:

- ✓ rappresentare - dalla citata data del **20 dicembre 2025 e fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2026** - il punto unico di riferimento esclusivo sia per le Forze di polizia territoriali sia per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso il dipendente Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza. Il medesimo funzionario potrà rivolgersi al citato nucleo per ogni supporto e chiarimento;
- ✓ assicurare - come il servizio R.I.S.E.C. richiede - non solo una completa e tempestiva trasmissione dei dati, ma anche la perdurante reperibilità fino alla conclusione del servizio in questione, per evitare eventuali *deficit* di comunicazione.
Al riguardo, si precisa che la mattina del 1° gennaio 2026 il nucleo costituito presso l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza per il servizio R.I.S.E.C. sarà operativo dalle ore **5.00**;
- ✓ assicurare che l'inserimento dei dati completi nel sistema R.I.S.E.C. sia ultimato e trasmesso non oltre le ore 07.00 del 1° gennaio 2026, per consentire la predisposizione del resoconto al Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- ✓ garantire il passaggio di consegne qualora, per ragioni organizzative, sia necessario incaricare più persone che si alternano nello svolgimento del servizio di **“Funzionario responsabile del Servizio R.I.S.E.C.”**.

Il nucleo di trattazione presso l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza sarà operativo fino a cessate esigenze del medesimo giorno.

3.G) RACCOLTA DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE EUROPEA ENTRO IL 1° OTTOBRE 2026

Con l'occasione si rammenta quanto già anticipato con la circolare 557/PAS/U/014212/XV.H.8 del 14 dicembre 2023⁷, in ordine alla decisione (UE) 2023/1096 del 2

⁷ Recante “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnicici. Rilevazione ed analisi dei dati concernenti gli incidenti verificatisi, l'attività svolta ed i sequestri effettuati. **Indicazioni operative**”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

giugno 2023 in forza della quale, **entro il 1° ottobre di ogni anno civile**, quest'Ufficio comunica alla Commissione europea i dati relativi a tutti gli incidenti, occorsi a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della comunicazione⁸, comunque causati dall'uso di artifici pirotecnicici delle categorie da F1 a F4.

Pertanto, la raccolta dei dati a cura di codesti Uffici dovrà ricoprendere tutti gli incidenti occorsi nell'anno corrente (2025) e non essere limitata solo a quelli verificatisi nel corso delle Festività di fine anno, adempimento che andrà assolto ogni anno.

Le comunicazioni al riguardo dovranno pervenire secondo le modalità indicate nella circolare n° 0003913 del 29/01/2025.

Nel fare riserva di più puntuali indicazioni operative mediante successivo atto d'indirizzo, si rappresenta che l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza, come di consueto, resta a disposizione per qualunque eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

⁸ La prossima comunicazione avverrà entro il 1° ottobre 2026 ed avrà ad oggetto gli incidenti occorsi nel periodo 1 Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025.